



UNITÀ SINDACALE
Falcri - Silcea - Sinfub
Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA
Tel. 068416336 - Fax 068416343
www.unisin.it



STATUTO UNITÀ SINDACALE

1. Costituzione

1.1. E' costituito il Sindacato denominato UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB (nel seguito, in breve, anche solo UNISIN), con sede legale in Roma, al Viale Liegi n. 48/b, quale organismo unitario della Federazione FALCRI, del Sindacato SILCEA, della Federazione SINFUB e di tutti i rispettivi iscritti (Associazioni Sindacali e singoli lavoratori), nel rispetto degli Statuti dei Sindacati aderenti, sia in servizio, sia in quiescenza, sia aderenti ai Fondi di Solidarietà comunque istituiti ai sensi di legge o che prestino la loro opera con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, presso - a titolo esemplificativo e non esaustivo - le Casse di Risparmio, le Banche Popolari, le Banche di Credito Cooperativo, i Monti di Credito su Pegno, le Aziende di Credito comunque definite, le Aziende del Servizio di Riscossione dei Tributi, gli Istituti di Pagamento, le Imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, le Associazioni datoriali e, più in generale, presso le entità economiche produttive d'intermediazione finanziaria e delle aziende che svolgono attività collegate a quella delle Aziende creditizie.

La durata è illimitata.

1.2. Tale soggetto è apartitico, non persegue scopo di lucro e gode di piena autonomia giuridica ed amministrativa. E' assoggettato al divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve e di capitale. In caso di scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto ad associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

1.3. UNISIN si ispira al pieno rispetto ed alla osservanza del metodo democratico, nella piena indipendenza da ogni raggruppamento a carattere partitico.

1.4. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e pertanto decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. UNISIN è tenuta all'obbligo di redigere entro il 30 giugno di ogni anno il rendiconto economico e finanziario relativo al precedente esercizio.

1.5. UNISIN, fin dalla sua costituzione, aderisce senza soluzione di continuità a tutti gli accordi/contratti di lavoro stipulati, con la controparte datoriale, anche singolarmente dai soggetti aderenti FALCRI, SILCEA E SINFUB nell'ambito della loro attività sindacale e, pertanto, si impegna al rispetto degli stessi nonché alla cura e tutela delle posizioni giuridiche dei lavoratori scaturenti dai medesimi accordi e contratti.

2. Scopo

2.1. UNISIN ha come finalità quella di rappresentare unitariamente le OO.SS., aderenti ed i rispettivi iscritti, nelle trattative nazionali ed aziendali/di gruppo con le rappresentanze dei datori di lavoro e, comunque, nei confronti di tutti i terzi (ABI, Equitalia, Riscossione Sicilia, ecc.) e di:

- difendere e tutelare i diritti e gli interessi professionali e sindacali dei lavoratori;
- promuovere e stipulare contratti nazionali/aziendali e gli altri accordi collettivi, nonché gli accordi di gruppo ed i regolamenti pensionistici;
- promuovere iniziative atte ad elevare professionalmente i lavoratori rappresentati ed a svilupparne la coscienza sindacale, anche mediante adeguata informazione e corsi di formazione sindacale;

- controllare l'applicazione delle norme contenute nei contratti e negli accordi, nei regolamenti e in ogni convenzione stipulata;
- assistere gli aderenti ed i loro rappresentati nelle controversie di lavoro, previdenziali, assistenziali e sindacali;
- rafforzare la solidarietà sociale e professionale;
- promuovere la costituzione nelle unità produttive delle RSA;
- promuovere la responsabilità sociale dell'impresa ed i temi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio e disagio sociale;
- perseguire l'obiettivo della stabilità occupazionale quale valore per la persona, la famiglia e la società;
- operare per il superamento di ogni discriminazione, con l'obiettivo di garantire parità di trattamento ed uguale dignità ad ogni diversità, riconoscendo a ciascuna lo stesso valore senza gerarchie o priorità;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione fra tutte le lavoratrici, i lavoratori ed i Sindacati, sia in Italia, sia a livello europeo ed internazionale, anche attraverso l'adesione di UNISIN alla Confederazione Generale Sindacati Autonomi (CONFSAL) ed alla Union Network International (UNI);
- assumere, nei settori specifici di riferimento, iniziative inerenti:
 - la formazione, anche organizzando e/o gestendo corsi nell'ambito della disciplina locale, nazionale e comunitaria sulla formazione professionale;
 - l'attività editoriale, anche mediante la realizzazione, l'istituzione e la gestione di riviste e/o pubblicazioni periodiche e non, opuscoli, volumi a diffusione nazionale e/o internazionale, anche in formato elettronico e/o in via telematica o altro che le nuove tecnologie realizzino tempo per tempo;

- programmi di ricerca scientifica, da realizzare anche in collaborazione con università, associazioni, altri Enti e/o Istituti di ricerca nazionali e/o internazionali;
- l'organizzazione di convegni, seminari ed eventi in genere che possono contribuire al perseguimento delle suddette finalità.

2.2. UNISIN ha esclusivamente le finalità di cui al presente articolo e non può svolgere attività diverse da quelle previste salvo quelle direttamente connesse agli scopi indicati.

3. Soci

3.1. Sono soci di UNISIN:

- la Federazione FALCRI, quale organismo rappresentativo delle Associazioni Sindacali federate e dei singoli lavoratori direttamente iscritti alla Federazione stessa, che, ai fini del presente Statuto e di ogni rapporto con UNISIN, viene denominata Sezione FALCRI;
- il Sindacato SILCEA, che ai fini del presente Statuto e di ogni rapporto con UNISIN, viene denominato Sezione SILCEA;
- la Federazione SINFUB, che ai fini del presente Statuto e di ogni rapporto con UNISIN, viene denominato Sezione SINFUB.

La Sezione FALCRI ha sede in Roma, Viale Liegi n. 48/b ed in Milano, alla Via Mercato n. 5.

La Sezione SILCEA ha sede in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, n. 181.

La Sezione SINFUB ha sede in Roma alla Via Cesare Balbo n. 35

3.2. E' possibile l'adesione di altri soggetti sindacali e/o singoli lavoratori di cui all'art. 1.1, la cui richiesta sarà valutata dalla Segreteria Nazionale di cui al successivo art. 5. Nel caso di adesione di altri soggetti sindacali è necessaria l'approvazione delle Sezioni di cui al successivo art. 5.2 a mezzo dei rispettivi Organi competenti. In caso di delibera positiva, la sigla del nuovo soggetto sindacale andrà automaticamente ad aggiungersi alla denominazione UNITÀ SINDACALE FALCRI – SILCEA - SINFUB.

3.3. I soci attuali di UNISIN e le Organizzazioni successivamente aderenti ad UNISIN conservano la propria autonomia statutaria, la propria struttura organizzativa interna inalterata e, in via esclusiva, il patrimonio esistente alla data di adesione e il patrimonio acquisito dopo tale data, nonché l'autonomia economica, patrimoniale, contabile, fiscale e cedolare secondo i meccanismi di seguito specificati.

3.4. Tutti i soci di UNISIN sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Statuto, uniformandosi ai deliberati degli organi esecutivi, evitando attività contrarie o lesive degli interessi dell'organismo unitario e pagando le quote associative.

3.5. In analogia a quanto stabilito dal precedente articolo 1.5, il nuovo soggetto aderente è tenuto al rispetto di tutti i contratti e accordi di cui UNISIN, la Federazione FALCRI, il Sindacato SILCEA ed il Sindacato SINFUB siano firmatari.

3.6. La sanzione per i comportamenti o le condotte dei singoli lavoratori/pensionati iscritti e dei dirigenti sindacali, che risultino contrari al presente Statuto o agli interessi del nuovo organismo unitario, restano di competenza delle singole Sezioni di appartenenza (di cui al successivo punto 5.2) secondo le modalità previste nei rispettivi statuti.

3.7. L'attivazione dei procedimenti disciplinari/sanzionatori delle Sezioni, ove non spontanea, può essere sollecitata dalla Segreteria Nazionale di UNISIN.

3.8. UNISIN non potrà assumere alcun provvedimento contenente qualsivoglia forma di decadenza nei confronti degli Organi delle Sezioni FALCRI, SILCEA e SINFUB. E' nullo ogni provvedimento adottato in violazione della prescrizione di cui sopra.

4. Patrimonio

4.1. UNISIN trae i mezzi per il proprio funzionamento:

- da una quota parte dei contributi mensili obbligatoriamente versati dagli iscritti delle OO.SS. stipulanti nonché dai nuovi eventuali soci;
- dalla attività di formazione, ricerca e promozione;
- da altre attività di autofinanziamento;
- da libere donazioni/contribuzioni.

4.2. Il meccanismo di ripartizione dei contributi residui è stabilito dal successivo art. 8.

4.3. Il patrimonio è altresì costituito dai beni mobili e immobili che il nuovo soggetto sindacale potrà eventualmente acquistare in proprietà dalla data di costituzione, nonché dagli eventuali avanzi annuali di gestione.

4.4. In nessun caso delle obbligazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale di UNISIN rispondono le Sezioni di cui al punto 5.2 con i rispettivi patrimoni, a meno che le obbligazioni suddette non siano state assunte anche da dette Sezioni a mezzo dei propri organi competenti.

5. Organi e Struttura

5.1. Sono organi di UNISIN:

- Congresso Nazionale;
- Comitato Direttivo Nazionale;
- Segreteria Nazionale;
- Collegio dei Sindaci.

UNISIN è strutturata in:

- Organismi Territoriali;
- Organismi di Gruppo;
- RSA, secondo quanto previsto dalla legge 300/70.

5.2. All'interno di UNISIN sono istituite delle Sezioni che, per composizione, denominazione, organizzazione, struttura e funzionamento, corrispondono alle Organizzazioni Sindacali aderenti ad UNISIN.

Le Sezioni godono di autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale perfetta, anche fiscale e, oltre a poter conservare tutte le proprie strutture, possono continuare ad essere titolari in via esclusiva di beni mobiliari ed immobiliari e di qualsiasi rapporto giuridico senza necessità di approvazione o ratifica da parte degli Organi del nuovo organismo unitario.

5.3. I lavoratori si iscrivono ad UNISIN per il tramite delle singole Sezioni ed il loro tesseramento rimane archiviato con la specificazione della Sezione di provenienza/appartenenza per le imputazioni contabili ed amministrative normate dal presente statuto.

5.4. In caso di adesione di altro Sindacato, verrà contestualmente istituita una corrispondente Sezione ed i lavoratori ad esso iscritti saranno immediatamente ed automaticamente iscritti al nuovo organismo unitario UNISIN, ma con la specificazione della Sezione di provenienza/appartenenza per le imputazioni contabili ed amministrative normate dal presente statuto.

Non è consentito il passaggio da una Sezione all'altra, ovvero l'iscrizione ad una Sezione di un soggetto già iscritto ad altra Sezione.

Integra illecito disciplinare l'opera di proselitismo o di concorrenza tra le Sezioni, il cui procedimento resta affidato alla Sezione cui appartiene il soggetto responsabile dell'opera come previsto dai punti 3.6. e 3.7. che precedono.

6. Il Congresso Nazionale

6.1. Il Congresso Nazionale è l'organo che determina la linea politica nazionale di UNISIN, con deliberazioni vincolanti per tutti gli associati e per tutte le sue strutture ed articolazioni, e provvede anche in sede straordinaria a

dirimere i contrasti che dovessero sorgere tra le Sezioni di UNISIN o negli organi e nelle strutture del nuovo soggetto unitario.

6.2. Al Congresso partecipano i soggetti rispettivamente delegati a tale specifico fine dalle singole Sezioni di UNISIN che, pertanto, si impegnano ad indire, ove occorra, i loro Congressi (anche straordinari) e comunque a:

- definire i criteri di designazione dei delegati in tempo utile rispetto alla celebrazione del Congresso Nazionale di UNISIN;
- apportare le modifiche eventualmente necessarie ai propri Statuti/Regolamenti ed alle proprie organizzazioni e strutture interne che siano in contrasto con il presente Statuto o comunque con il regolare funzionamento di UNISIN.

6.3. Il numero di delegati al Congresso Nazionale è sempre stabilito in proporzione ai rispettivi iscritti in attività di servizio, di talché sia rispettata la proporzione tra i lavoratori riconducibili alle singole Sezioni di UNISIN rispetto al totale dei soggetti complessivamente rappresentati dal nuovo organismo unitario. Tali delegati potranno essere scelti dalle Sezioni anche fra esodati e pensionati, ma solo ove i rispettivi Statuti lo prevedano.

Al Congresso partecipa altresì la rappresentanza dei pensionati e degli esodati ai sensi e con le modalità di cui al predetto art. 13.

6.4. Al Congresso Nazionale partecipa n. 1 delegato per ogni 150 iscritti in servizio appartenenti alle Sezioni, o frazione superiore a 100.

Il numero degli iscritti riconducibili alle distinte Sezioni è quello che emerge dai registri da queste tenuti e verificati dalla Segreteria Nazionale di UNISIN anche sulla base delle certificazioni delle Associazioni datoriali sulle singole contribuzioni.

6.5. Il Congresso Nazionale ordinario si riunisce ogni 4 anni ed è convocato almeno 60 giorni prima con deliberazione/comunicazione della Segreteria

Nazionale nel corso dell'anno di scadenza almeno tre mesi prima della fine del quadriennio. La Segreteria uscente, in sede di convocazione, ha competenza a decidere eventuali controversie e contestazioni circa il numero di iscritti risultanti dai registri tenuti dalle Sezioni.

La Segreteria Nazionale può predisporre e deliberare l'adozione di un Regolamento Congressuale. In tal caso esso deve essere allegato alla convocazione.

6.6. Il Congresso Nazionale determina l'indirizzo generale di UNISIN, elegge i Sindaci, i componenti del Comitato Direttivo Nazionale ed i componenti della Segreteria Nazionale, tutti designati dalle rispettive Sezioni in base alle loro previsioni statutarie, salvaguardando le proporzioni di cui al punto 6.3 ed indicando all'interno della Segreteria il Segretario Generale e, ove richiesto dalle Sezioni che non esprimono il Segretario generale, un Segretario Generale aggiunto per ciascuna di loro.

Il Congresso apporta eventuali modifiche al presente Statuto.

6.7. Le deliberazioni del Congresso sono adottate alla presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Per le deliberazioni concernenti la modifica del presente Statuto e per lo scioglimento di UNISIN è necessario il voto favorevole di almeno 4/5 dei delegati aventi diritto a voto.

Qualunque innovazione che incida, anche indirettamente, sulla struttura interna delle Sezioni, sui loro poteri e sulle norme relative all'autonomia statutaria, economica, patrimoniale, contabile, fiscale e cedolare, di cui agli artt. 3.3, 4.4, 5.2 2° comma, 8 e 9.2, dovrà essere inderogabilmente preceduta dalla preventiva deliberazione favorevole degli organismi competenti delle singole Sezioni. In caso contrario, l'innovazione e/o la modifica sarà nulla ad ogni effetto.

6.8. Il Congresso Nazionale straordinario può essere convocato in ogni momento dalla Segreteria Nazionale, con indicazione dell'ordine del giorno, nonché da ciascuna delle Sezioni sempre con richiesta inviata alla Segreteria Nazionale che, verificatane la regolarità, procede alla convocazione.

6.9. Al Congresso Nazionale, sia ordinario sia straordinario, partecipano di diritto con diritto di parola ma non di voto i componenti della Segreteria Nazionale e del Collegio Sindacale. Nel caso siano anche delegati hanno diritto di voto.

6.10. Alla chiusura del Congresso ordinario si riunisce il Collegio Sindacale che elegge al proprio interno il Presidente.

6.11. Ogni provvedimento/decisione che venga assunto/a dagli Organi delle Sezioni nonché le sanzioni disciplinari adottate dalle Sezioni all'esito e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi Statuti che incidano sullo status, sul ruolo e sulle cariche rivestite dall'esponente sindacale all'interno della propria Sezione (es.: revoca, espulsione, surroga, ecc.), si estendono automaticamente ad ogni status, ruolo o carica rivestita in UNISIN.

Analogamente, nel caso in cui - stante le norme di Statuto delle singole Sezioni - un componente della Segreteria Nazionale e/o del Comitato Direttivo e/o del Collegio dei Sindaci decada per qualsiasi ragione dalla carica, la sua sostituzione avviene con le modalità e le forme previste dai successivi commi 3 e 4 del presente articolo.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi del presente articolo la Sezione comunica alla Segreteria Nazionale UNISIN il provvedimento/decisione ovvero la decadenza e, se tale fattispecie comporta la necessità di sostituzione all'interno degli organi UNISIN, comunica contestualmente il nominativo del sostituto.

Il sostituto indicato dalla Sezione subentra, a tutti gli effetti, nella carica rivestita dall'esponente sindacale sostituito nell'Organismo di provenienza, la cui composizione numerica pertanto resta immutata.

7. La Segreteria Nazionale ed il Comitato Direttivo

7.1. La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo di UNISIN ed è composta da 7 a 15 componenti eletti dal Congresso Nazionale.

La composizione della Segreteria dovrà sempre rispettare i diversi pesi in termini di rappresentanza delle Sezioni che compongono l'organismo unitario. I componenti saranno proporzionati alla effettiva rappresentanza e, in caso di frazione, l'arrotondamento per la definizione dei posti da riservare ai soggetti non maggioritari dovrà avvenire per eccesso. Ogni Sezione avrà comunque almeno un componente di rappresentanza.

7.2. Il rapporto percentuale tra gli iscritti riconducibili alle diverse Sezioni ed il totale dei soggetti rappresentati dall'organismo unitario deve essere traslato anche all'interno della Segreteria Nazionale.

Al Congresso Nazionale i delegati delle singole Sezioni proporranno quindi per la nomina i nominativi dei candidati Segretari Nazionali, sempre scelti all'interno delle singole sezioni di origine ai sensi dell'articolo 6.6.

7.3. La Segreteria Nazionale può eleggere al proprio interno uno o più Vice Segretari Generali designati dalla Sezione che ne faccia richiesta e che non abbia già ottenuto la nomina di un Segretario Generale aggiunto ai sensi dell'art. 6.6., con il compito di coadiuvare il Segretario Generale e gli eventuali Segretari Generali aggiunti. Ciascuna Sezione che vi abbia diritto ai sensi del periodo precedente, non può disporre di più di un Vice Segretario Generale. In caso di impedimento o di assenza del Segretario Generale il sindacato è rappresentato dagli aggiunti e, in mancanza, da un Vice Segretario Generale. La firma di un Segretario aggiunto o del Vice Segretario Generale è per i terzi prova sufficiente dell'impedimento del Segretario Generale.

7.4. Le deliberazioni della Segreteria Nazionale si adottano a maggioranza dei presenti ma per la validità di ogni riunione e conseguente deliberazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e di un rappresentante di ogni Sezione.

7.5. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale di UNISIN.

7.6. La Segreteria Nazionale si riunisce ogni volta che il Segretario Generale la convochi di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti effettivi o, infine, su richiesta della Segreteria Nazionale di una Sezione.

7.7. La Segreteria Nazionale rappresenta tutte le Sezioni e tutti gli iscritti ad esse appartenenti nelle trattative nazionali con la parte datoriale e con tutti i terzi.

La Segreteria Nazionale attua le decisioni del Congresso Nazionale, formula i progetti dei contratti/accordi collettivi che discute, tratta e stipula, decide, proclama e guida lo stato di agitazione e lo sciopero al livello di competenza.

7.8. La Segreteria Nazionale gestisce i contributi associativi ed i permessi sindacali secondo i meccanismi appresso specificati.

7.9. Il Comitato Direttivo è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto dai Segretari Nazionali e da 1 componente ogni 500 iscritti ad ogni singola Sezione.

I membri del Comitato Direttivo Nazionale decadono automaticamente dalla carica qualora perdano la qualità di iscritti alle Sezioni che fanno parte di UNISIN.

I componenti del Comitato Direttivo Nazionale sono designati, ai sensi dei rispettivi Statuti, dalle Sezioni di appartenenza che possono sostituirli con

semplice dichiarazione scritta a firma del Segretario Generale di Sezione; analogo principio va applicato in caso di sostituzione di cui al precedente comma.

Alle sue riunioni partecipano, con diritto di parola ma non di voto, i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci e i Segretari Regionali se appositamente invitati dalla Segreteria Nazionale.

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno su convocazione della Segreteria Nazionale e, in via straordinaria, ogni qual volta la Segreteria Nazionale lo ritenga opportuno o qualora ne faccia richiesta motivata la Segreteria Nazionale di una delle Sezioni.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire alle singole Sezioni, che provvederanno ad avvertire i propri componenti, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante mail, fax o posta ordinaria. Nei casi di urgenza il preavviso può essere ridotto a tre giorni.

Le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

7.10. I compiti del Comitato Direttivo Nazionale sono:

1. collaborare con la Segreteria Nazionale nell'esecuzione di tutte le decisioni del Congresso Nazionale;
2. esaminare e discutere i progetti di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e le proposte intese a migliorare la condizione economico sociale della categoria predisposti dalla Segreteria Nazionale;
3. elaborare e proporre alla Segreteria Nazionale progetti organizzativi atti a migliorare l'operatività di UNISIN anche in riferimento al potenziamento del proselitismo, alla collaborazione fra le varie Sezioni ed all'assistenza degli iscritti sul territorio;

4. esaminare i rendiconti amministrativi annuali presentati dalla Segreteria Nazionale inviando, se ritenuto opportuno, proprie note ed osservazioni al Collegio dei Sindaci.

8. Contributi degli iscritti

8.1. I contributi degli iscritti sono di competenza delle singole Sezioni salvo una quota attribuita ad UNISIN secondo le norme stabilite nell'apposito Regolamento che deve essere sottoscritto dalle Sezioni aderenti.

8.2. Il Regolamento relativo ai contributi è modificabile solo con l'accordo delle Sezioni.

8.3. Le quote di contributi comunque versate alle singole Sezioni entrano a far parte del patrimonio esclusivo di queste ultime, senza bisogno di rendiconto, restando il controllo della contabilità delle Sezioni di competenza esclusiva dei rispettivi Collegi Sindacali.

8.4. Ciascuna Sezione provvede al pagamento delle spese dei propri aderenti che ricoprono incarichi in UNISIN (rimborsi spese, viaggi, spese alberghiere, di rappresentanza, etc.) relativamente a tutte le attività conseguenti alle cariche ricoperte.

A prescindere dagli incarichi ricoperti, i lavoratori aderenti ad UNISIN non possono essere retribuiti né assunti alle dipendenze di UNISIN.

8.5. Eventuali spese di UNISIN che si decidesse di sostenere congiuntamente dalle Sezioni esistenti, e per le quali non sia sufficiente il fondo comune, saranno affrontate da tutte le Sezioni *pro quota* in ragione dei rispettivi iscritti.

8.6. Per l'adesione di UNISIN alla CONFESAL, di cui all'art. 14.2, le spese graveranno sulle singole Sezioni in ragione dei rispettivi iscritti.

Analogamente si procederà per le spese per l'adesione alla UNI, di cui all'art. 14.2.

9. Permessi sindacali a cedola di cui all'accordo ABI del 25 novembre 2015 e successive proroghe, integrazioni e modifiche

9.1. La Segreteria Nazionale di UNISIN raccoglie i permessi retribuiti che saranno assegnati ed i relativi documenti provenienti dalla parte datoriale.

9.2. Il meccanismo di gestione dei permessi è stabilito nel Regolamento sottoscritto dalle Sezioni aderenti.

Le norme del Regolamento relative ai permessi sindacali sono modificabili solo con l'accordo delle Sezioni.

10. Organismi Territoriali

10.1. I Comitati Regionali e Provinciali costituiscono gli Organismi Territoriali di UNISIN.

10.2. I corrispondenti organi di rappresentanza dovranno obbligatoriamente rispettare il criterio proporzionale degli iscritti riconducibili alle distinte Sezioni nel territorio di competenza.

In ogni caso, in ogni organismo collegiale dovrà essere garantita la elezione di rappresentanti di tutte le Sezioni.

La Sezione SINFUB mantiene la esclusiva titolarità negoziale per conto di UNISIN in Banca d'Italia attraverso la RSA già facente capo al sindacato SINFUB.

10.3. Il Comitato Regionale è composto dai dirigenti sindacali operanti nella Regione, così come da apposito elenco predisposto dalle singole Sezioni a firma del proprio Segretario Generale.

Ogni componente ha diritto ad un voto il cui valore è pari al numero degli iscritti della Regione in servizio attivo che rappresenta.

Il Comitato Regionale in tutte le sue attività è tenuto al rispetto del presente Statuto e dei deliberati dei vari Organi di UNISIN ed al momento della sua costituzione è prevista la presenza della Segreteria Nazionale.

Il Comitato Regionale elegge al proprio interno il Segretario Regionale e, se ritenuto necessario, la Segreteria Regionale. Il Segretario Regionale è affiancato da vicesegretari indicati, nel numero di uno, da ogni Sezione di appartenenza.

Le cariche devono essere immediatamente comunicate, tramite verbale scritto della riunione, alla Segreteria Nazionale pena decadenza.

I compiti del Comitato Regionale sono:

- a. di concerto con la Segreteria Nazionale, proclamare e gestire lo stato di agitazione e lo sciopero della categoria in ambito regionale;
- b. individuare, in raccordo con la Segreteria Nazionale, azioni comuni con i rappresentanti territoriali della CONFSAI per la risoluzione di problematiche sindacali o sociali aventi carattere regionale;
- c. gestire lo stato di agitazione e lo sciopero della categoria proclamati in sede Nazionale;
- d. assistere, ove richiesto dalla Segreteria Nazionale, le strutture sindacali e gli iscritti presenti nella regione;
- e. gestire, nel pieno raccordo con la Segreteria Nazionale, le fasi di rinnovo del Contratto Nazionale in merito agli aspetti organizzativi concernenti la presentazione delle piattaforme e le assemblee;
- f. svolgere tutte quelle attività che gli possono essere delegate dalla Segreteria Nazionale.

L'attività del Comitato Regionale è promossa ed organizzata dal Segretario Regionale il quale provvede ad elaborare, di concerto con il Comitato o la Segreteria Regionale, un apposito Regolamento per il suo funzionamento che sarà poi sottoposto all'approvazione della Segreteria Nazionale.

Il Segretario Regionale cura i rapporti con organismi, Enti ed Istituzioni a livello regionale.

10.4. Il Comitato Provinciale è composto dai dirigenti sindacali operanti nella Provincia, così come da apposito elenco predisposto dalle singole Sezioni a firma del proprio Segretario Generale.

Ogni componente ha diritto ad un voto il cui valore è pari al numero degli iscritti della Provincia in servizio attivo che rappresenta.

Il Comitato Provinciale in tutte le sue attività è tenuto al rispetto del presente Statuto e dei deliberati dei vari Organi della UNISIN.

Le cariche devono essere immediatamente comunicate, tramite verbale scritto della riunione, alla Segreteria Nazionale pena decadenza.

Compito del Comitato Provinciale è quello di indirizzare e assistere l'attività del Segretario Provinciale.

Il Comitato elegge al proprio interno il Segretario Provinciale e, se ritenuto necessario, la Segreteria Provinciale. Il Segretario Provinciale ne presiede le riunioni, ne coordina i lavori e lo rappresenta nei procedimenti giudiziari di rilevanza locale ed in particolar modo in quelli intentati a tutela della libertà sindacale, dei diritti sindacali e del diritto di sciopero.

Il Segretario Provinciale cura i rapporti con organismi, Enti ed Istituzioni a livello provinciale. In particolare, in tema di Salute e Sicurezza, partecipa agli incontri, anche con le Prefetture, in stretto raccordo con la Segreteria Nazionale e il Segretario Regionale.

Il Segretario Provinciale è affiancato da vicesegretari indicati, nel numero di uno, da ogni Sezione di appartenenza.

11. Organismi / Delegazioni di gruppo – RSA

11.1. Fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 10.2 per quanto concerne la rappresentanza in Banca d'Italia della Sezione SINFUB, gli organismi di gruppo riconducibili alle distinte Sezioni sono fusi nei rispettivi organismi di UNISIN che, pertanto, subentrano automaticamente in ogni ruolo, competenza, responsabilità e rappresentatività originariamente riconducibile alle strutture delle singole OO.SS.

11.2. La fusione nei nuovi organismi di cui all'Art. 11.1 avverrà meccanicamente con la partecipazione di tutti i rispettivi componenti.

La delegazione trattante sarà eletta dagli organismi unitari con voto ponderale tenendo conto, di norma, del criterio proporzionale e garantendo comunque la elezione di un componente per ogni Sezione prevedendo, espressamente, la elezione di componenti supplenti che possano sostituire i componenti effettivi della delegazione.

11.3. Nelle unità produttive dove esista soltanto una RSA di uno qualunque dei soggetti facenti parte di UNISIN, questa acquista il nome ed il ruolo di RSA di UNISIN con i medesimi dirigenti già in carica.

Se nella stessa unità produttiva convivono più RSA, appartenenti a diverse Sezioni, si provvede alla elezione della nuova RSA di UNISIN.

In quest'ultimo caso, laddove non sia possibile rappresentare adeguatamente nella nuova RSA unitaria tutte le Sezioni aderenti, è prevista l'istituzione di un organismo politico di raccordo nel quale sono rappresentate tutte le Sezioni.

12. Collegio dei Sindaci

12.1. E' l'organo deputato al controllo amministrativo e contabile di UNISIN, si riunisce, di norma, ogni sei mesi, esegue verifiche contabili sui bilanci predisposti dalla Segreteria Nazionale, controllandone l'esattezza e la regolarità e presenta una relazione sugli stessi agli Organi competenti delle singole Sezioni.

12.2. E' composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti, elevabili a 5 + 5 in caso di nuove adesioni di altri soggetti sindacali, eletti dal Congresso Nazionale.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno di UNISIN.

Fatto salvo il criterio della proporzionalità, ogni Sezione deve avere almeno un componente nel Collegio dei Sindaci, sia tra gli effettivi sia tra i supplenti.

13. Dipartimento Pensionati

13.1. Gli iscritti pensionati ed esodati delle Sezioni partecipano, salvo il disposto dell'art. 6.3, alle attività di UNISIN attraverso un proprio organo denominato Coordinamento Nazionale Pensionati.

Il Coordinamento raccoglie i delegati nominati dalle rispettive Sezioni nel numero di 1 ogni 200 iscritti pensionati o frazione.

13.2. Il Coordinamento, riunito in occasione del Congresso Nazionale, elegge al proprio interno una Segreteria, un Presidente ed uno o più Vice Presidenti rispettando proporzionalmente il numero di iscritti afferente a ciascuna Sezione. Le Sezioni che non esprimono il Presidente indicheranno i Vice Presidenti. La rappresentanza dei pensionati partecipa al Congresso Nazionale con il diritto di voto solo per le strutture ad essi dedicate e nelle materie di interesse ed al Direttivo Nazionale con solo diritto di parola.

La Presidenza del Congresso definirà, di volta in volta, le materie sulle quali dare diritto di voto alla rappresentanza dei pensionati, nel rispetto sempre del principio della competenza per materia di interesse.

13.3. La Segreteria del Coordinamento Nazionale Pensionati lavora nel rispetto ed in esecuzione dei deliberati della Segreteria Nazionale di UNISIN, alla quale sottoporrà le proprie proposte ed i progetti per la migliore tutela della categoria rappresentata.

13.4. Le contribuzioni degli iscritti pensionati sono autonomamente stabilite dalle singole Sezioni e la loro gestione seguirà le regole generali fissate nel presente Statuto per gli iscritti in servizio attivo.

14. Norme di chiusura e di raccordo

14.1. I soci e tutti i soggetti aderenti si impegnano ad evitare qualsiasi sovrapposizione di competenza, responsabilità e ruolo dei propri organismi con quelli di UNISIN, nonché, ove necessario ai sensi dei rispettivi Statuti,

alla ratifica del presente Statuto ed alle opportune modifiche interne, anche regolamentari.

14.2. Al fine di garantire stabilità e continuità alle tre Sezioni di UNISIN, la Segreteria Nazionale eletta dal primo Congresso successivo all'accordo di adesione del Sindacato SINFUB in UNISIN resta confermata fino alla celebrazione del successivo Congresso ordinario e comunque per quattro anni. Resta comunque confermato il potere in capo alle Associazioni presenti nella Sezione FALCRI di eventualmente sostituire i Segretari Nazionali di propria espressione in base alle norme dei rispettivi Statuti.

14.3 Nella Segreteria Nazionale di cui al punto precedente saranno automaticamente inseriti 4 segretari di origine SINFUB, fermo restando che il peso complessivo dei loro voti corrisponderà al livello di effettiva rappresentatività della Sezione SINFUB in base alle regole del presente Statuto.

14.4. UNISIN aderisce alla Confederazione Generale Sindacati Autonomi (CONFSAL) ed alla Union Network International (UNI). Ogni ulteriore adesione, associazione o fusione con altra realtà sindacale deve essere approvata preventivamente dalle Sezioni di cui all'art. 5.2.

14.5. Il presente Statuto è stato approvato dal Congresso Nazionale Straordinario di Chianciano Terme nella seduta del 09 novembre 2017 sostituisce integralmente ogni Statuto precedente.